



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 22/08/2022

DA

Acc

[REDACTED]
Con l'Avv.to Pedone Vincenzo

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Con il c [REDACTED] per l'Avvocatura dello Stato di Trieste

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PORDENONE

RESISTENTI

Causa discussa e decisa all'udienza del 11/05/2023 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER IL RICORRENTE

In via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi assegnata la c.d. Carta del Docente prevista dall'art.1, comma 121, della L. n.107/2015 del valore nominale annuo di €.500,00 e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza e previa disapplicazione del D.P.C.M. 23 settembre 2015, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ad emanare tutti gli atti ritenuti idonei ad assegnare al ricorrente la predetta Carta del Docente, di importo pari ad €.1.500,00, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

In via subordinata: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi assegnata la c.d. Carta del Docente prevista dall'art.1, comma 121, della L. n.107/2015 del valore nominale annuo di €.500,00 e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza e previa disapplicazione del D.P.C.M. 23 settembre 2015, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di €.1.500,00, oltre interessi di Legge e rivalutazione monetaria, dato dal valore nominale annuo della Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
Con vittoria di spese e competenze di causa.

PER IL RESISTENTE

In via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio scolastico regionale FVG e dell'Ambito territoriale di Pordenone; si eccepisce per mero tuziorismo difensivo l'intervenuta prescrizione quinquennale. In via principale;

Nel merito: dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto;

Spese rifeuse.

IN FATTO E IN DIRITTO

Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 22/08/2022, il prof.

XXXXXXXXXX - nel premettere di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto Ministero dell'Istruzione e del Merito in qualità di docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 con supplenze annuali sino al 31 agosto - ha inteso agire giudizialmente onde sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente con riferimento agli anni sopra indicati.

Va innanzitutto preliminarmente disattesa la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto "la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la carta elettronica del docente.

Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che LA POSIZIONE GIURIDICA CONTROVERSA È UN DIRITTO SOGGETTIVO E CHE LA GIURISDIZIONE SI INDIVIDUA CORRETTAMENTE IN QUELLA DEL GIUDICE ORDINARIO" (così Trib. Treviso sent. 12/01/2023 n° 14).

Passando ora alla disamina inerente il merito della vertenza, appare più che mai opportuno delineare il quadro normativo e giurisprudenziale caratterizzante la materia in questione - L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (c.d. Buona Scuola) prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di € 500,00= annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".

- Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova", con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. - Con il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 è stato stabilito che "la

Aes

Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, e anche sebbene non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno. Gli odierni ricorrenti, per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo stati sottoposti agli stessi obblighi formativi non hanno usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle loro competenze professionali.

Sul piano giurisprudenziale il Consiglio di Stato Sez. VII con sentenza n° 1842/2022 ha annullato il DPCM n° 32313 del 2015 privilegiando «un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124, della L. n. 107/2015», la quale consideri che la mancata attribuzione anche ai lavoratori precari del bonus di € 500,00 «collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, ... nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti» 6 . Invero una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa può essere comunque garantita considerando che «i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte Cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154) ... nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 ... la questione dei destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché

si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna»

Dal canto suo la CGUE nella recente ordinanza del 18/05/2022 emessa nella causa C-450/2021 ha rimarcato come l'art. 1 della L. n° 107/2015 si ponga in contrasto con "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, ... tale indennità è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il Ministero il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa ... 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- ... la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obbiettiva".

Contrariamente poi a quanto reiteratamente sostenuto in vari giudici dal convenuto Ministero, la CGUE ha inoltre precisato che la carta docenti rientra tra le «condizioni di impiego» oggetto della

CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO DEL 18.03.1999, in quanto, dall'esigenza di applicazione uniforme del diritto dell'Unione, unitamente al principio di uguaglianza, discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che, come appunto la clausola in esame, non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri, per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, devono dar luogo, nell'intera Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme 4 , per cui anche il significato e la portata del termine «condizioni di impiego» deve essere determinata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri. A questo riguardo la CGUE. ha chiarito che, «33- ... per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 34- La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, Montoya Medina, C-273/10, non pubblicata, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, Lorenzo Martínez, C-556/11, non pubblicata, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, Álvarez Santirso, C-631/15, punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale, che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, Centeno Meléndez, C-315/17, non pubblicata, punto 47). 35- Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37- Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza».

Va altresì configurata la tesi sovente sostenuta dall'Amministrazione scolastica secondo cui la carta docente potrebbe essere riconosciuta solo ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato con supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche o per almeno 180 giorni.

Tale affermazione risulta invero infondata in diritto, in quanto il d.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla fruizione della carta docente anche al personale in part time o a zero ore, senza contare inoltre che la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente chiarito che «la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.

Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, "con la scelta del legislatore nazionale di RICONOSCERE INTEGRALMENTE L'ANZIANITÀ MATURATA NEI PRIMI QUATTRO ANNI DI ESERCIZIO dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato" (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche»: così Cass. Sez. Unite 20/07/2022 n° 22726.

Non coglie infine nel segno neppure l'assunto, reiteratamente evidenziato da parte resistente in numerosi contenziosi, volto a subordinare l'accredimento del bonus alla presentazione della documentazione delle spese sostenute autonomamente per la propria formazione professionale per gli anni scolastici di interessi.

Ed invero, secondo una significativa condivisibile pronuncia del Tribunale di Genova (sentenza 12/001/2023 n° 17): "Occorre inoltre affermare, più in generale, l'irrilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto, della (attualità della) situazione lavorativa della richiedente, al momento della domanda giudiziale e della decisione. E' vero, infatti, che la disciplina attuativa della carta docenti (oggetto di ricognizione supra) ha previsto la "restituzione della carta all'atto della cessazione dal servizio" (d.P.C.M. 23.9.2015, art. 2) e che né può assumere alcun rilievo la mancanza di ("pezze giustificative" delle) spese sostenute, in tali anni, a fini formativi. Infatti, si tratta pur sempre di una "condizione d'impiego" che, siccome assicurata ai docenti a tempo indeterminato senza necessità di preventiva documentazione di spese, deve esserlo, alle stesse condizioni, a quelli a tempo determinato "equiparabili". Del resto - nello stesso disegno normativo - è la messa a disposizione della carta ad essere funzionale all'accesso alle opportunità formative con essa "acquistabili". Subordinandone l'erogazione alle (già sostenute e documentate) spese, s'incorrerebbe nel "ribaltamento" del predetto ordine logico e cronologico.

D'altra parte, non può ammettersi che il MIM si giovi del proprio inadempimento, come avverrebbe ove fosse esonerato dalla messa a disposizione della carta, a causa del mancato "investimento" formativo da parte del docente. Infatti, detto "investimento" sarebbe dovuto avvenire grazie alle risorse della carta, che il Ministero non ha erogato. Non sembrano sussistere, del resto, ostacoli alla concessione "cumulativa" della carta elettronica, una tantum ed ex post, in relazione a tutti gli anni scolastici di servizio (e ai conseguenti importi) dedotti in ricorso, atteso che, diversamente opinando, nuovamente si consentirebbe al MIM di avvalersi del proprio inadempimento onde negare il beneficio a chi ne avrebbe avuto e ne ha diritto.

del

Non si permetterebbe, inoltre, al docente a termine di conseguire la medesima prestazione erogata a quelli di ruolo. Del resto, le previsioni attuative dell'art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015 (cui è stata demandata dal legislatore la disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione ed utilizzo della carta), non hanno previsto un termine tassativo, coincidente con la fine dell'anno scolastico, entro il quale utilizzare (in fondi del) la carta assegnata.

Infatti, come già osservato, a mente del d.P.C.M. 23.9.2015, art. 3 (rimasto in vigore, quanto meno, ai fini della regolamentazione concernente l'a.s. 2015/2016) "Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento..."; "La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione". Così pure, secondo il d.P.C.M. 28.11.2016, art. 6, "Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Nella stessa ottica, il già menzionato art. 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, ha reso utilizzabili le risorse stanziare per la Carta elettronica, relative all'anno scolastico 2016/2017, entro il 31 dicembre 2018. Dunque, non può ritenersi delineato, a livello normativo, un inscindibile collegamento tra la facoltà di utilizzo delle risorse economiche e l'anno scolastico di riferimento, tale da comportare l'inutilizzabilità delle prime, una volta terminato il secondo".

Per quel che concerne l'eccezionale prescrizione quinquennale dei crediti vantati, va precisato:

- 1) che nella fattispecie oggetto di disamina trova applicazione l'art.2948 n° 4 cc., il quale non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva prevedendo la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
- 2) che nell'ipotesi in questione nessuna delle annualità rivendicate dai ricorrenti si collocano oltre il quinquennio dalla data di deposito dell'atto introduttivo.

Non va infine sottaciuta la significativa e autorevole giurisprudenza di merito opportunamente richiamata da parte attrice a mero titolo esemplificativo in sede di ricorso per quel che concerne la materia oggetto di disamina.

In definitiva le domande attoree meritano integrale accoglimento nei termini per come circostanziati in dispositivo ove vengono anche liquidati le spese di lite secondo il naturale principio della soccombenza

P.Q.M.

- 1) Accerta e dichiara, disattesa la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del G.O il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 L. n° 107/2015 per gli anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto
- 2) Condanna il convenuto Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore ad erogare a [REDACTED] per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 l'importo nominale di € 1.500,00 da versarsi esclusivamente sulla Carta elettronica che lo stesso Ministero provvederà ad erogare quale contributo alla formazione professionale;
- 3) Condanna infine la resistente Amministrazione scolastica a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che complessivamente liquida in [REDACTED] oltre accessori di legge.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone, li 11/05/2023

TRIBUNALE DI PORDENONE

Depositato in cancelleria

oggi 19/07/2023

IL GIUDICE

Dott. Angelo Riccio Cobucci

Alf